

## **Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**

Accordo quadro Imont (Istituto nazionale della montagna)

Deliberazione del consiglio direttivo 23 novembre 2006 n. 46

### ACCORDO QUADRO

#### TRA

L'Istituto Nazionale della Montagna, di seguito detto IMONT, con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70 - 00186, codice fiscale 97182330585, nella persona del Presidente (omissis)

#### E

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, di seguito detto Parco, con sede e domicilio fiscale in Via del Convento - 67010 Assergi (L'Aquila), codice fiscale 93019650667 nella persona del Presidente (omissis)

di seguito definite Parti.

#### PREMESSO CHE

- Il Parco, istituito con il D.P.R. 5 giugno 1995, ai sensi della Legge Quadro sulle Aree Protette, n. 394/1991 ha, tra i propri fini istituzionali, la tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e della storia umana, nonché la promozione delle attività economiche locali compatibili e l'utilizzo delle energie rinnovabili;
- il Parco svolge, tra l'altro, attività di educazione ambientale e di ricerca ai fini della tutela, valorizzazione e gestione delle risorse naturali, sia in proprio, sia tramite affidamento di particolari argomenti da studiare a Università e altri Enti di ricerca;
- il Parco ha già avviato attività di divulgazione, attraverso programmi annuali di educazione ambientale, in collaborazione con gli operatori specifici del settore e ha attivato alcuni centri specialistici come l'Osservatorio di Geologia a Farindola (PE), con finalità prioritariamente di educazione ambientale, il Centro Documentazione Aree Protette a Montorio al Vomano (TE), con finalità di biblioteca e educazione ambientale, riconosciuto CEA della Regione Abruzzo e il Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino a Barisciano (AQ), quest'ultimo con intensi programmi di ricerca scientifica, ormai riconosciuto di importanza internazionale per gli studi sulla flora dell'Appennino centrale, completo di un erbario (APP) con circa 40.000 campioni, biblioteca specialistica, laboratorio, sala conferenze;
- il Parco possiede il *know-how* necessario per fornire all'IMONT il supporto tecnico e scientifico richiesto dalle necessità conoscitive e di controllo afferenti al territorio montano del Gran Sasso e dei Monti della Laga,
- l'IMONT, istituito ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi urgenti per l'economia" ai sensi dell'art. 5 comma 4, rubricato nell'ambito degli "Interventi nel settore della ricerca scientifica" ha l'obiettivo di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca sulla e per la montagna, svolge attività di supporto scientifico e di servizio per l'individuazione delle linee di indirizzo per le politiche del territorio montano e per la consulenza tecnica dei governi nazionali, regionali e locali;
- l'IMONT, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del regolamento, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 77 del 1° aprile 2004, ha il compito di promuovere e coordinare programmi di ricerca di interesse nazionale e di favorire la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani per favorire lo sviluppo del settore montano;
- nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'IMONT collabora con Università e con istituti pubblici e privati per la formazione di ricercatori e di esperti nei settori di attività dell'ente,

- promuove e sviluppa studi, ricerche ed attività applicative anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, avvia e coordina progetti nazionali ed internazionali;
- l'IMONT ha il compito di trasferire all'esterno i risultati delle sue attività, con l'obiettivo, tra gli altri, di supportare i soggetti che operano sul territorio sia nel campo della ricerca operativa che in quello della pianificazione, programmazione, gestione delle risorse ambientali o in generale del territorio montano;
  - l'IMONT, nell'ambito delle proprie attività programmatiche, si pone l'obiettivo di progettare e sperimentare un modello che consenta l'interoperabilità delle informazioni e dei dati relativi alla montagna, così da ampliare il bacino di conoscenze nel settore e fornire un servizio innovativo a enti pubblici e soggetti privati;
  - le Parti svolgono entrambi attività di studio e di ricerca nel campo della tutela del territorio, dell'ambiente, delle risorse naturali e del patrimonio culturale e che intendono instaurare una collaborazione al fine di svolgere attività comuni di studio e ricerca in questi ambiti;
  - le Parti hanno interesse a definire una collaborazione proficua e a dotarsi di efficaci strumenti per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali, come sopra definite, per la migliore realizzazione di programmi scientifici di comune interesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

articolo 1  
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

articolo 2  
(Scopo)

Le Parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione, informazione e divulgazione al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

articolo 3  
(Oggetto)

L'attività svolta dalle Parti dovrà riguardare le valutazioni preliminari inerenti il monitoraggio ambientale e degli ecosistemi dell'alta quota, con particolare riferimento all'area del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

In particolare le Parti intendono istituire un rapporto di collaborazione allo scopo di:

- monitorare l'ambiente di montagna del territorio del Parco dal punto di vista ambientale e relativamente agli ecosistemi;
- attivare processi cooperativi al fine di aggregare, diffondere e rendere fruibile le informazioni e le conoscenze sulla montagna ottenute come risultato della ricerca.

Per lo svolgimento di attività congiunte le Parti stabiliranno, attraverso successivi accordi e specifiche convenzioni, termini e modalità per l'associazione, le forme di collaborazione e le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione. Con riferimento a ciascuna attività saranno indicate le persone partecipanti e il loro rapporto giuridico con le Parti.

L'IMONT e le Parti, ognuno per le attività di rispettiva competenza, provvederanno all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.

articolo 4  
(Risorse)

Il presente Accordo Quadro non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti contraenti. Per l'attuazione dei Programmi di ricerca di cui all'articolo 2 i contraenti provvederanno alla definizione degli oneri tramite successivi accordi o convenzioni.

Le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività saranno valutate dalle Parti nell'ambito dei propri piani di attività e saranno prese in carico da ciascuna parte, seguendo il proprio iter di approvazione.

articolo 5  
(Referenti gestione accordo)

Vengono nominati, rispettivamente per l'IMONT e per il Parco, due Referenti dell'Accordo, con la funzione di favorire e attuare l'Accordo stesso e di verificare il rispetto di quanto in esso previsto.

Referenti:

Per l'IMONT:

- Ing. (omissis), Direttore Area Ricerca Scientifica e Tecnologica

Per il Parco:

- (omissis), Presidente del Parco

Per le attività scientifiche da avviare in seno al presente Accordo viene designato per l'IMONT il Dott. (omissis) e per il Parco il Presidente pro-tempore (omissis).

I nominativi di cui al presente articolo potranno venire modificati dalle rispettive parti con semplice scambio di corrispondenza.

Articolo 6

Personale del Parco associato all'IMONT

Allo svolgimento dei programmi e dei progetti di ricerca dell'IMONT, il Parco potrà contribuire tramite la partecipazione di proprio personale. Tale personale compare nei programmi e progetti annuali e pluriennali dell'Istituto.

Al personale ricercatore associato ai programmi scientifici dell'IMONT è assegnato un incarico gratuito di ricerca. Ad altro personale associato ai programmi scientifici IMONT è assegnato un incarico gratuito di collaborazione tecnica.

L'espletamento di tali incarichi deve essere compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti del Parco, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'elenco del personale del Parco associato all'IMONT viene trasmesso annualmente dall'IMONT al Presidente del Parco.

Il personale del Parco associato all'IMONT che si rechi in missione nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al precedente articolo 2 deve richiedere apposita autorizzazione all'ente di appartenenza, che in tale modo ne garantisce la copertura assicurativa.

Articolo 7

Personale IMONT

Il Parco può utilizzare per le proprie attività scientifiche personale IMONT, previo nulla osta del Presidente e con il consenso degli interessati.

L'elenco del personale di cui al presente articolo ed ogni sua variazione viene trasmesso annualmente dall'IMONT al Presidente del Parco.

articolo 8  
(Attrezzature)

Per l'attività di ricerca oggetto del presente Accordo Quadro le parti metteranno a disposizione l'uso gratuito delle proprie attrezzature compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca.

articolo 9  
(Sicurezza)

I rapporti reciproci tra l'IMONT e il Parco ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene sul luogo di lavoro, sono disciplinati ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni e modificazioni.

Il Parco garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo Quadro. L'IMONT garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di ricerca, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria. Il personale di entrambe le Parti deve attenersi alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti all'interno delle strutture ospitanti.

articolo 10  
(Fruizione della documentazione)

Ciascuna delle Parti si impegna a rendere fruibile all'altra Parte, per i fini istituzionali comuni, la documentazione posseduta (scientifica, tecnica, storica, archivistica, libraria, iconografica, fotografica, ecc.) riguardante l'ambito montano.

Tale fruizione avverrà a titolo gratuito, fatto salvo l'obbligo di indicare, in modo inequivocabile, la provenienza e la proprietà del materiale nei termini e nei modi stabiliti dalla Parte concedente.

Qualora tale fruizione dovesse generare per una delle Parti un ricavo economico, le Parti si impegnano a concordare preventivamente i termini e i modi per la ripartizione dei ricavi stessi.

articolo 11  
(Pubblicazioni e proprietà intellettuale)

Ciascuna Parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito caso per caso, ha la libera disponibilità delle conoscenze acquisite nel corso delle attività di cui al presente Accordo Quadro, fatta eccezione di quelle preesistenti, detenute da una Parte e messe a disposizione dell'altra per lo svolgimento di attività congiunte.

La proprietà industriale ed il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi ad eventuali invenzioni e brevetti derivanti dalle attività predette saranno definiti nei relativi Programmi di ricerca sulla base dell'apporto fornito da ciascun Ente, nel rispetto della vigente normativa in materia. In relazione a quanto sopra ciascuna Parte si impegna a far sottoscrivere al rispettivo personale, prima di venir coinvolto nelle attività oggetto dei Programmi di cui al precedente articolo 2, una apposita dichiarazione di cessione dei diritti patrimoniali conseguenti alle ricerche svolte nell'ambito del presente Accordo Quadro.

L'IMONT e il Parco si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l'apporto dell'altra.

Qualora tale fruizione dovesse generare per una delle Parti un ricavo economico, le Parti si impegnano a concordare preventivamente i termini e i modi per la ripartizione dei ricavi stessi. I risultati scientifici delle attività oggetto del presente Accordo Quadro saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate ed altri canali di pubblicazione (congressi, etc.).

articolo 12

Uso del nome e/o logo delle Parti

Ogni Parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra parte, fatti salvi specifici accordi fra le Parti.

articolo 13

(Durata dell'Accordo Quadro)

Il presente Accordo Quadro ha la durata di 3 anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà venir rinnovata mediante consenso scritto delle Parti. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

Ciascuna Parte può recedere in ogni momento dal presente Accordo Quadro comunicando tale decisione all'altra Parte con preavviso di sei mesi. Resta inteso che gli eventuali Programmi di ricerca in vigore al momento del recesso rimangono validi.

articolo 14

(Coperture assicurative)

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative relative al proprio personale impegnato nelle attività di ricerca di cui al presente Accordo Quadro, nessuna esclusa o eccettuata, impegnandosi a tenere indenne l'altra parte da qualunque richiesta da chiunque pervenuta e in alcun modo dipendente dalle attività svolte dal proprio personale nell'ambito del presente Accordo Quadro.

articolo 15

(Tutela dei dati personali)

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo Quadro, ed ai conseguenti Programmi di ricerca, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui all'Accordo ed ai conseguenti programmi, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; le eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso Decreto Legislativo.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione all'Accordo.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

articolo 16

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a mantenere il segreto professionale sulle informazioni, notizie e dati, anche personali, inerenti all'attività svolta ed ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lvo 196/03.

articolo 17

(Esecuzione)

Le Parti acconsentono a che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo Quadro stesso.

articolo 18

(Eventuali attività commerciali)

Qualora si sviluppessero attività di carattere commerciale queste dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore generale dell'IMONT, Dott. Antonio Ciaschi e dal Presidente del Parco Walter Mazzetti e dovranno essere regolamentate all'interno di apposite convenzioni.

articolo 19

(Comunicazioni)

Ogni comunicazione sarà valida ed efficace se formulata per iscritto e indirizzata presso la sede di ciascuna delle Parti.

articolo 20

(Clausole particolari)

Eventuali aspetti non contemplati specificatamente nel presente Accordo Quadro saranno disciplinati mediante accordi supplementari tra le Parti.

articolo 21

(Controversie)

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra l'IMONT e il Parco in merito all'applicazione del presente Accordo Quadro sarà risolta da un collegio arbitrale composto dal Presidente del Parco, dal Presidente dell'IMONT e da un terzo membro nominato di comune accordo o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Roma.

articolo 22

(Originali e Registrazione)

Il presente Accordo Quadro viene redatto in due originali, uno per l'IMONT e uno per il Parco e sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131/86 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.